

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

**Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

**Art. 88**

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e del Collegio regionale di garanzia elettorale, la Regione è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di quattordici unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.